REGOLAMENTO (CEE) N. 3315/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che i problemi amministrativi hanno determinato la fissazione delle rese in olive e in olio per la campagna 1989/1990 in ritardo; che occorre pertanto prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative a tale campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 828/90 [4], per stabilire il quantitativo effettivamente prodotto occorre prendere in considerazione i dati di base dello schedario oleicolo; che, dalla campagna 1987/1988, l'Italia dispone di questi dati; che, tenendo conto della necessità di procedere a controlli supplementari di cui al regolamento (CEE) n. 2276/79 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1279/89 [6], in seguito all'applicazione dello schedario, è opportuno prorogare il termine entro cui l'Italia deve versare il saldo dell'aiuto per le campagne 1987/1988 e 1988/1989; che è d'uopo accordare la stessa proroga al Portogallo, in ragione delle difficoltà amministrative incontrate da questo paese per il versamento del saldo dell'aiuto relativo alle campagne 1987/1988 e 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il testo del comma seguente:

« Tuttavia, per la campagna 1989/1990 le domande di aiuto possono essere presentate entro il 31 dicembre 1990 al più tardi ».

2. All'articolo 12 ter, paragrafo 2 , è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, l'Italia e il Portogallo sono autorizzati a versare il saldo dell'aiuto:

— per la campagna 1987/1988 entro il 15 aprile 1991,

— per la campagna 1988/1989 il 21 luglio 1991 al più tardi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
[3] GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[4] GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 18.
[5] GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 11.
[6] GU n. L 127 dell'11. 5. 1989, pag. 24.